



COMUNE DI SALCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

via Roma, 4/c – 36040 SALCEDO (VI) – tel. 0445.888241 fax 0445.888338 – e-mail comune.salcedo@tiscalinet.it
C.F. 84002530248 – P.IVA 00603780248

Prot. 2252/18

Salcedo, 10.agosto.2018

Oggetto: Manifestazione denominata “FESTA DI FERRAGOSTO (12 – 16 agosto 2018) – utilizzo dell’area attualmente adibita a parcheggio a servizio degli impianti sportivi – ordinanza n° 620;

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI

VISTA la richiesta pervenuta al prot. com.le n° 2211/18 in data 07.08.2018 con la quale la locale Pro Loco Salcedo, nell’ambito delle iniziative a calendario per l’anno 2018 ed in particolare per lo svolgimento della manifestazione denominata “Gaveton 2018” prevista per il giorno 15 agosto 2018, chiede l’autorizzazione per l’occupazione dello spazio comunale attualmente adibito a parcheggio ad uso pubblico a servizio degli impianti sportivi per il periodo 12/08/2018 – 16/08/2018;

RICHIAMATA la “Convenzione” stipulata tra l’Ente Comunale e la predetta “Pro Loco Salcedo” in data 04.04.2017 per la gestione ed utilizzo della “Palazzina dello sport” e degli impianti sportivi (anni 2017-2020) ed elencate aree di pertinenza, e le modalità di utilizzo contenute nella stessa convenzione o seguenti a specifici e separati provvedimenti “Autorizzativi”;

VISTA l’autorizzazione sindacale in data 10.08.2018 prot. com.le n° 2251/18 relativa all’utilizzo di spazi e/o strutture comunali connessi con lo svolgimento della manifestazione in oggetto;

RITENUTO pertanto che in ordine alla richiesta avanzata, risulti necessaria l’emissione di ordinanza per la regolamentazione dell’utilizzo di strutture e/o spazi ad uso pubblico come appresso indicato:

- per l’istituzione del divieto di accesso nonché di utilizzo della zona scoperta a servizio degli impianti sportivi attualmente già destinata e fruibile a parcheggi pubblici per il periodo dal 12 luglio a tutto il 15 luglio 2018 compreso (a valere per l’intero arco delle ventiquattro ore e con estensione al 16 luglio per le operazioni di smontaggio delle strutture/attrezzature temporaneamente installate sullo stesso sedime);

DATO ATTO che ai sensi del Regolamento Comunale per l’occupazione degli spazi pubblici la suddetta Pro Loco ha avanzato specifica istanza al prot. com.le 2200/12 in data 17.07.2012 e che risulta in corso di definizione la relativa autorizzazione (art. 16 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n° 06 del 10.03.1995);

RITENUTO necessario procedere, per quanto sopra, a disporre la relativa regolamentazione degli spazi pubblici attualmente utilizzati quali area di sosta/parcheggio al fine di evitare i problemi connessi con lo svolgimento della manifestazione suddetta ed i conseguenti possibili intralci o pericoli alla pubblica viabilità;

VISTI gli artt. 4, 5 e 7 – comma 4° - del D. Leg.vo 30.04.1992 n° 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni e richiamato il D.P.R. 16.12.1992 n° 495 (Regolamento di attuazione del C.d.S.) e s.m.i.;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale “TOSAP” approvato con deliberazione di C.C. n° 06 in data 10.03.1995, attualmente vigente, in ordine alle modalità per l’utilizzo e l’occupazione di spazi pubblici;

RITENUTA propria la competenza in forza del provvedimento sindacale n° 02/2018 in data 15.06.2018 di conferimento incarichi di posizione organizzativa;

ORDINA

-1) ai fini della regolamentazione ed utilizzo delle aree pubbliche, come sotto meglio rubricato, per l'intero periodo decorrente dal 12 agosto 2018 a tutto il 15 agosto 2018 (coincidente con la manifestazione denominata "Gaveton 2018"), vengono applicate le seguenti limitazioni e/o divieti temporanei:

- per l'area scoperta degli impianti sportivi attualmente utilizzata a parcheggio pubblico è istituito:
 - a) il divieto temporaneo di utilizzo "a parcheggio" di detta area a valere per l'intero periodo di svolgimento della manifestazione e nell'intero arco delle 24 ore, al fine di permettere la temporanea presenza di strutture e/od attrezzature mobili o provvisorie connesse allo svolgimento della suddetta manifestazione. Il divieto di utilizzo dell'area viene esteso al giorno 16/08/2018 (fino alle ore 24,00) per le operazioni di smontaggio, rimozione e pulizia della stessa;
 - b) il divieto di accesso all'area stessa con qualsiasi mezzo e di qualunque tipologia, con esclusione dell'automezzo comunale, dei mezzi di soccorso, della pubblica sicurezza, nonché della Protezione Civile (questi ultimi limitatamente ad operazioni od eventi di "emergenza e pronto intervento", per l'intero periodo della manifestazione (ivi compresa la giornata successiva del 16.08.2018 per le operazioni di smontaggio e lievo delle strutture) e per l'intero arco delle 24 ore. Al comitato organizzatore della manifestazione è fatto obbligo di installare la prescritta segnaletica all'altezza dell'ingresso e di porre, eventualmente, personale preposto al controllo ed al rispetto della presente ordinanza.

-2) in relazione alle limitazioni di cui al precedente punto 1) è fatto obbligo alla locale Pro Loco, nella figura del Presidente e legale rappresentante, di provvedere alla installazione di tutta la segnaletica stradale in conformità alle disposizioni del vigente Codice della Strada (D. Leg. n° 285/1992 e s.m.i.) in subordine al periodo ed alle limitazioni, che, in ogni caso, si intendono aventi esclusivamente un carattere temporale;

-3) per l'utilizzo dell'area comunale scoperta adiacente allo stabile comunale destinato a "Palazzina dello sport", va fatto esplicito richiamo alle disposizioni contenute nella "Convenzione" stipulata tra Comune e Pro Loco in data 04.04.2017 per la gestione ed utilizzo della "Palazzina dello sport" e degli impianti sportivi (anni 2017-2020) ed elencate aree di pertinenza;

-4) è fatto obbligo alla Pro Loco in qualità di organizzatrice della manifestazione in oggetto di provvedere all'affissione di copie della presente ordinanza in numero e nei luoghi ove la stessa espliciti i propri effetti;

-7) è fatto inoltre obbligo tassativo alla stessa Pro Loco di attivarsi e provvedere al ripristino ordinario delle aree di proprietà comunali ivi compresa la rimozione di eventuali strutture mobili aventi caratteristiche di totale provvisorietà e di temporaneo allestimento in ordine all'evento, la pulizia e l'allontanamento di eventuali rifiuti, entro e non oltre il 16 agosto 2018 onde ripristinare dal giorno 17.08.2018 l'originaria destinazione e funzione di tali spazi;

DISPONE

- la trasmissione di copia della presente, per opportuna conoscenza:
 - al Comando Stazione Carabinieri di Breganze ed al Consorzio Polizia Nordest di Thiene a cui il Comune è convenzionato;
- la notifica della presente ordinanza per ogni effetto di legge nella figura del Signor Balzan Devis firmatario dell'istanza di cui sopra nella sua qualità di Presidente della Pro Loco di Salcedo;
- l'apposizione di copia della presente all'Albo Pretorio ed in luoghi di pubblica frequenza al fine di darne la massima pubblicità alla cittadinanza, nonché l'invio per opportuna conoscenza e per quanto possibile anche ad altri soggetti interessati e/od espletanti servizi pubblici;

L'Ente comunale ed il personale interno si intendono sollevati ed indenni da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziale, derivante da eventuali danni a terzi causati o imputabili allo svolgimento della manifestazione, all'utilizzo improprio delle aree e/o proprietà comunali, all'utilizzo di strutture di qualsiasi genere e tipologia allestite e/od utilizzate dal Comitato organizzatore nell'ambito degli eventi programmati all'interno del calendario della manifestazione in oggetto e che non dovessero risultare in regola con le vigenti disposizioni o prive di specifiche autorizzazioni previste in materia od al mancato rispetto anche parziale degli obblighi connessi alla presente ordinanza.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza ed agli agenti preposti alla disciplina del traffico di farla rispettare; nel caso di violazione trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n° 285/1992 e s.m.i..

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti ai quali è demandato dall'art. 12 del D. Leg.vo n° 285/1992 e s.m.i. l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso entro il termine di gg. 60:

- al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;
- a norma dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada (D. Lgs. n° 285/1992 e s.m.i.) e secondo le procedure previste dell'art. 74 del Regolamento (D.P.R. n° 495/1992 e s.m.i.), in ordine all'apposizione della segnaletica ed in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;



Il Responsabile Area Servizi Tecnici
geom. Maurizio Govolo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maurizio Govolo", is written over the typed name.